



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 03/12/2020**

**OGGETTO:** Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022.

L'anno **Duemilaventi** addì **tre** del mese di **Dicembre** ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	STRACUZZI	GIORGIO	SINDACO	<b>P</b>	
2	CACCIOLA	GIUSEPPE	VICE SINDACO	<b>P</b>	
3	TALIO	ARIANA	ASSESSORE	<b>P</b>	
4	POLLASTRI	GIANPIERO	ASSESSORE	<b>P</b>	
5	SPADARO	ANTONIO	ASSESSORE	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni in remoto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Stracuzzi Giorgio** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;  
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;  
Vista la L.R. 44/91;  
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:  
“ **Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022**”  
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
N. 110 DEL 26.11.2020

Oggetto:	Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022.
Settore	Ufficio Segreteria
Proponente	Assessore al Personale

**Richiamati:**

il capo I del titolo IV del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento all'articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, segnatamente, l'articolo 6, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

l'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:

- 5-bis, che aggiungendo il comma 557-*quater* al sopra richiamato articolo 1, della legge n. 296 del 2006, sancisce: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
  - 5-*quater*, in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;
  - 6, che esclude dall'applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto con l'articolo 1, comma 228, che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, a tenore del quale: "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, .....gli enti territoriali ....., non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo*";

l'art. 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14-*bis*, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente mentre alla lettera b) introduce il comma 5-*sexies* all'art. 3, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 che testualmente recita: "*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*;

l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" a mente del quale: "*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*";

le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;

l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del *turn over* legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

**Rilevato** che per i Comuni della fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, a cui appartiene il Comune di Giardini Naxos, è stabilito:

il valore soglia prossimo al valore medio del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, calcolate secondo le definizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M., è pari al 26,9 per cento (Tabella 1 del D.P.C.M.);

le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio a tempo indeterminato, rispetto alla spesa registrata nel 2018, sono per il triennio 2020-2022 rispettivamente del 17,0 per cento, 21,0 per cento e 24,0 per cento (Tabella 2 del D.P.C.M.);

un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti superiore a quello medio che impone, in caso di sfioramento, un percorso graduale annuale di riduzione della spesa del personale entro il 2025 è del 30,9 per cento (Tabella 3 del D.P.C.M.).

**Considerato** che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020 consente l'utilizzo degli spazi assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali annui della Tabella 2 e nei limiti di cui alla Tabella 1;

**Verificato** che secondo lo schema che segue negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono cessate dal servizio n. 9 unità di personale, che ulteriori n. 5 unità hanno cessato l'attività lavorativa nel corso dell'anno 2020, che per il 2021, secondo la normativa vigente, sono previste n. 0 unità mentre n. 3 unità cesseranno il servizio nel 2022 per raggiunti limiti di età, secondo la tabella seguente:

ANNO	UNITA' CESSATE	RISPARMIO DI SPESA
2015	1 Cat. D6	59.407,10
2016	1 Cat. B7	30.673,92
2017	1 Cat. C5 2 Cat. B7	33.607,56 61.731,57
2018	2 Cat. D6	121.872,80

	2 Cat. C5	70.732,96
2019	-	-
2020	3 Cat. C 5	79.463,28
	1 Cat. B7	23.918,70
	1 Cat. D 6	47.259,42
2021	0 unità secondo la normativa vigente*	
2022	1 Cat. B1	62.329,93
	2 Cat. B6	
	secondo la normativa vigente*	

(\* per limiti di età/servizio)

**Ritenuto** pertanto necessario accertare, alla luce della nuova, citata, normativa:

- il calcolo del *turn over* sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e nell'anno in corso, nonché dei resti assunzionali relativi alle uscite di personale intervenute nel precedente quinquennio utile;
- in che condizione si colloca il Comune di Giardini Naxos in considerazione del rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione al netto di IRAP e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio di riferimento, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione;
- in che somma sia conseguentemente quantificabile, secondo il precepto dell'art. 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, l'incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni cui si riferisce la programmazione del fabbisogno personale, nonché il valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.C.M., che la spesa complessiva del personale non può comunque superare;
- la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni, di tipo amministrativo e contabile, ulteriori rispetto alla capacità assunzionale determinata in base a vincoli di natura finanziaria, necessari per procedere a eventuali assunzioni;

**Richiamata** la nota dell'Assessore al Personale prot. n. 19995 del 13 novembre 2020, nella quale lo stesso, avendo appreso la necessità di adottare allo stato la presente proposta di deliberazione di G.M. relativa al fabbisogno del personale 2020-2022, quale atto propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022, in merito alle previsioni da inserire nel suddetto atto, nelle more di una più attenta ricognizione delle esigenze del personale e della volontà dell'A.C., appena insediata dopo le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, da prevedere nel fabbisogno 2021-2023, chiede, per il fabbisogno 2020-2022, di non inserire alcuna modifica all'attuale stato del personale, specie nell'anno 2020, preso atto che l'Ente si trova in regime di riequilibrio economico-finanziario e che pertanto ogni determinazione inserita nel fabbisogno necessita la preventiva autorizzazione della apposita Commissione ministeriale, e ritenendo di conseguenza impossibile ormai espletare alcuna procedura, che dovesse eventualmente essere programmata nel corrente anno, in tempo utile entro dicembre 2020, essendo già nel mese di novembre, e dispone di conseguenza di limitarsi a inserire soltanto eventuali assunzioni obbligatorie per legge, ma comunque nell'annualità 2021, al fine di non vanificare la relativa programmazione e potersi tempestivamente attivare in tempo utile per il 2021;

**Evidenziato** che il Comune di Giardini Naxos:

- ha avviato, con deliberazione consiliare n. 71 del 21 dicembre 2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art. 243-bis del D.lgs 267/2000;

- con deliberazione consiliare n. 14 del 17 aprile 2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato in data 28 aprile 2016 dalla Corte dei Conti – Regione Siciliana;
- nell'ambito di detta procedura, l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000, non risultando, pertanto, soggetto a obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo, posto che secondo il citato art. 243-bis, comma 8, lett. d), l'Ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano *"è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1"*;
- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 con delibera C.C. n. 40 del 31 ottobre 2020;
- ha regolarmente provveduto all'invio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) dei dati relativi al rendiconto della gestione 2018;
- ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-ter del decreto legge n. 185 del 2008;
- è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore appartenente alla categoria protetta, art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come risulta dal prospetto informativo redatto il 30 novembre 2019, protocollo 5231, mentre non risultano scoperture relative all'assunzione di disabili di cui alla stessa L. 68/1999, art. 1;
- al fine di procedere all'assunzione obbligatoria ai sensi della predetta normativa, appare opportuno, tenuto conto della carenza di personale di cat. B, profilo professionale Operaio, prevedere un'assunzione di una unità di cat. B1, anche per esigenze di contenimento della spesa, **per l'anno 2021**, per un costo complessivo presunto annuo per € 20.536,90, fermo restando che detti costi, trattandosi di assunzione obbligatoria per legge, non incidono in relazione agli spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di spesa del personale;

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 69 del 20 agosto 2020 di adozione del piano triennale delle azioni positive per il triennio 2020/2022;
- n. 70 del 20 agosto 2020 con cui è stata accertata l'insussistenza di personale in eccedenza o in soprannumero per il triennio in corso;
- n. 91 del 20 novembre 2020 di approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2019;

**Visto** il D.Lgs. 165/2000 e ss.mm. ii.;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

### **PROPONE**

**di approvare**, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, della decreto legge n. 34/2019 e del D.P.C.M. attuativo del 17.03.2020, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 come di seguito riportato:

n°	profilo prof.le	categoria	orario lavoro	anno	spesa prevista
-	-	-	-	2020	-

Totale spesa programmata nel 2020					€. 0.00
I	Operaio (assunzione obbligatoria ex L. 68/1999)	B1	tempo pieno	2021	€. 20.536,90
Totale spesa programmata nel 2021					€. 20.536,90
Totale spesa programmata nel 2022					€. 0.00

**di far fronte** alla relativa spesa mediante gli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;

**di dare atto**, pertanto, che la suddetta programmazione si riferisce alla sola assunzione obbligatoria secondo la L. 68/1999, i cui costi non incidono in relazione agli spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di spesa del personale;

**di rinviare**, per le motivazioni e secondo quanto espresso nella richiamata nota dell'Assessore al Personale prot. n. 19995 del 13 novembre 2020, la programmazione dell'utilizzo degli spazi assunzionali, nonché dei resti riferiti al quinquennio precedente utile, alla nuova programmazione dei fabbisogni del personale 2021-2023, che sarà istruita secondo le direttive che la A.C., appena insediata, vorrà fornire di concerto ai Responsabili di Settore dell'Ente una volta individuate le priorità da inserire;

**di demandare** al Responsabile del I Settore gli adempimenti consequenziali, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo sul presente provvedimento da parte della Commissione per il controllo degli organici;

**di trasmettere** copia del presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, a titolo di informativa, e, entro 30 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001;

**di demandare** altresì al Responsabile del II Settore, in relazione al programma dei fabbisogni 2021-2023 da istruire e approvare nel più breve possibile, il calcolo della capacità assunzionale, nonché dei resti assunzionali, alla luce della nuova normativa citata nel corpo del presente atto, e in particolare:

il calcolo del *turn over* sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e nell'anno di riferimento, nonché dei resti assunzionali relativi alle uscite di personale intervenute nel precedente quinquennio utile;

l'accertamento della condizione in cui si colloca il Comune di Giardini Naxos in considerazione del rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione al netto di IRAP e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio di riferimento, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione;

in che somma sia conseguentemente quantificabile, secondo il *turn over* come sopra individuato e secondo il precetto dell'art. 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, l'incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni cui si riferisce la programmazione del fabbisogno personale, nonché il valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.C.M., che la spesa complessiva del personale non può comunque superare;

la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di tipo contabile, ulteriori rispetto alla capacità assunzionale determinata in base a vincoli di natura finanziaria, necessari per procedere a eventuali assunzioni;




di dare mandato al Responsabile del II Settore di comunicare i dati e le informazioni di cui al superiore punto al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Generale e al Responsabile del I Settore, al fine di poter tempestivamente avviare la ricognizione delle esigenze e delle priorità da inserire nella programmazione dei fabbisogni del personale 2021-2023, alla luce della suddetta capacità;

Il Proponente



*Comune di Giardini Naxos*  
*Città Metropolitana di Messina*  
*Collegio dei Revisori dei Conti*



Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Responsabile del Servizio Finanziario  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile Settore Operativo  
ep. c. Al Sindaco

**Verbale n. 20/2020 del 02/12/2020**

**Oggetto:** *Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022.*

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di dicembre, alle ore 16,30, si riunisce in teleconferenza il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.
- il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

**Premesso che:**

- è stata trasmessa a mezzo pec, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, in data 26 novembre c.a. la proposta di deliberazione di G.M. N. 110 del 26/11/2020, per esprimere il parere di propria competenza ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 1) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni*

*di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ... ”;*

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione

alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla*

*data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**DATO ATTO**, altresì, che:

- Il Comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n.71 del 21/12/2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all’art.243-bis del D.lgs 267/00;
  - Con deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e con Deliberazione adottata dalla Sezione di controllo della Corte di Conti della Regione Siciliana n.92/2016 PRSP nell’adunanza del 28/04/2016, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis del TUEL;
  - Nell’ambito di detta procedura, l’Ente non ha richiesto l’accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del D. lgs 267/00, non risultando, pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all’art.243-bis, comma 8, lett.g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all’art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo;
  - al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;
  - con delibera di Giunta Comunale n.101 del 09 agosto 2019 è stata da ultimo approvata la modifica alla dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2020-2021;
  - con delibera di Giunta Municipale n. 70 del 20 agosto 2020 è stata effettuata la ricognizione di eventuali eccedenze di personale ex art. 33 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della L. 183/2011;
  - con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 20 agosto 2020 è stato adottato il Piano delle Azioni Positive, per il triennio 2020/2022, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48 del d. lgs n. 198/2006 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
-

- con delibera di Giunta Comunale n.150 del 10 novembre 2019 è stata approvato l'ultimo Piano Triennale delle Performance 2019-2021;
- della nota n.19995 del 13.11.2020 a firma dell'Assessore al Personale dott. Pollastri nel quale *"...chiede di non inserire alcuna modifica all'attuale stato personale, specie nell'anno 2020..." e per ultimo "...di limitarsi a inserire soltanto eventuali assunzioni obbligatorie per legge, ma comunque nell'annualità 2021, al fine di non vanificare la relativa programmazione e potersi tempestivamente attivare in tempo utile per il 2021."*
- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 con delibera C.C. n..40 del 31.10.2019;
- ha regolarmente provveduto all'invio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) dei dati relativi al rendiconto della gestione 2018;
- ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art.9 comma 3-ter del decreto legge 185 del 2008;
- è tenuto ad assumere n.1 lavoratore appartenente alla categoria protetta art.18 della legge 68/1999, come risulta dal prospetto informativo redatto il 30.11.2019 prot. n.5231.

**rilevato** che con il presente atto:

- è prevista un'assunzione obbligatoria, secondo quanto stabilito dalla Legge 68/1999, di una unità di cat. B1, profilo professionale operaio, per l'anno 2021, per un costo complessivo presunto annuo di € 20.536,90;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del I Settore;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del II Settore;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.11.2020, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022".

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso agli organi competenti.

Alle ore 18,15 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori  
Dott.ssa Carolina Giardina  
Dott. Pietro Giuseppe Famà  
Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Provincia di Messina

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 110 DEL 26.11.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos

26.11.2020



Il Responsabile del Settore I  
Sig.ra M.C. Ferrara

*M.C. Ferrara*

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento .....  
Cap. .... del bilancio comunale.

Giardini Naxos,

26.11.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro


*Mario Cavallaro*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma



Il Presidente

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi



L'Assessore Anziano  
Geom. Giuseppe Cacciola



Il Segretario Generale  
Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data .... è stata trasmessa al settore ..... per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo



Il Segretario Generale

